

TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla Presidente

dott.ssa Sonia Porreca Relatore

dott.ssa Carmen Giraldi Componente

nel procedimento iscritto al n.r.g. .../2021

avente ad oggetto: Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)

promosso da

X (Avvocato...)

contro

Y (Avvocato...)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2021 X ha proposto domanda ex art. 156, comma 6, c.c. rappresentando che:

- in forza di verbale di separazione consensuale del 2.4.2008, tra i coniugi X e Y, omologato il 15.4.2008, quest'ultimo è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli V. (cl. 2000) e P. (cl. 2003), sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, nella misura di – originari – € 350,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese;
- il Y rimaneva inadempiente ai propri obblighi per il periodo dicembre 2014-2019, costringendo la X a notificare un precetto (poi opposto dal debitore) e un pignoramento ex artt. 543 e segg. c.p.c.;
- da giugno 2021 il Y cessava nuovamente il pagamento del dovuto, corrispondendo solo la somma di € 400,00 (pari al rateo attualizzato) imputata al mantenimento della prole relativo alla mensilità di settembre 2021, senza nulla corrispondere per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2021.

Ciò posto, stante il reiterato inadempimento del marito, la ricorrente ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, comma 6, c.p.c., disporsi l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del marito (M.P. s.n.c. di ...con sede a ...(BO), Via...) delle somme dovute dal coniuge per il mantenimento della prole, nonché il sequestro del TFR spettante al Y nella misura maturata alla data

della domanda (pari a € 23.556,21), il tutto a garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali previsti nel verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale di Bologna il 15.4.2008.

Con comparsa depositata in data 16.11.2021 Y si è costituito per resistere e chiedere il rigetto delle avverse pretese, evidenziando che il proprio inadempimento non era tale da incidere in misura rilevante sulla situazione giuridica tutelata dall'obbligazione posta a proprio carico, considerato che le difficoltà ad adempiere puntualmente ai pagamenti dovuti erano state limitate ad un ristretto periodo di tempo, avendo egli già disposto il pagamento per le mensilità di ottobre e novembre 2021.

All'udienza del 18.11.2021 entrambi i difensori hanno insistito nelle rispettive deduzioni ed istanze.

§

L'art. 156 cod. civ. prevede varie garanzie in caso d'inadempimento all'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato (cfr. Cass. n. 9671/2013).

Nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c. il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).

Quanto specificamente al provvedimento di sequestro, si tratta di provvedimento di natura non tipicamente cautelare, in quanto, a differenza del sequestro conservativo, presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede né la gravità dell'inadempimento né il periculum in mora, bensì solo – come detto – l'inadempienza in sé.

Ciò posto in termini generali e di principio, si osserva che nel caso di specie è pacifico e documentalmente comprovato che, in base al regime separativo vigente (concordato dai coniugi nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Bologna in data 15.4.2008), il Y è obbligato a corrispondere alla X entro il giorno 20 di ogni mese la somma ad oggi pari a € 400,00 (così rivalutata in base all'Istat) a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A fronte del dedotto inadempimento relativo alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2021 e poi ancora di ottobre e novembre 2021, il Y ha comprovato di aver provveduto al pagamento dei ratei di giugno, ottobre e novembre 2021 con bonifici effettuati rispettivamente in data 18.10.2021, 29.9.2021 e 18.11.2021.

L'inadempimento del Y può, dunque, dirsi conclamato: e ciò non solo in termini di ritardato pagamento delle mensilità di giugno e ottobre 2021, ma anche in termini di omesso integrale pagamento dei ratei di luglio e agosto 2021.

Risulta in atti che il Y lavora come dipendente presso la ditta M.P. s.n.c. di ...con sede a ...(BO), Via ...e ha maturato un TFR lordo pari a € 23.556,21 disponibile presso il datore di lavoro al netto dell'anticipo già percepito (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente).

In accoglimento della domanda della parte ricorrente sussistono, dunque, i presupposti per disporre ex art. 156 comma 6 c.p.c l'ordine di pagamento diretto del contributo al mantenimento per la prole stabilito giudizialmente a carico di Y da parte del datore di lavoro del convenuto, nonché il sequestro del TFR già maturato dal resistente fino a concorrenza di una somma che, tenuto conto dei ratei rimasti inadempiti, viene qui determinata in € 1.000,00.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di Y .

La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

visto l'art. 156, comma 6, c.c.:

1. ordina a ditta M.P. s.n.c. di ...con sede a ...(BO), Via ...di pagare direttamente a X , in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma mensile di €. 400,00 oltre rivalutazione annuale Istat (FOI), quale contributo al mantenimento della prole stabilito nel verbale di separazione coniugale omologato dal Tribunale di Bologna con decreto del 15.4.2008 detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti a Y quale dipendente della suddetta ditta;
2. dispone il sequestro del TFR maturato da Y e disponibile presso il datore di lavoro (al netto dell'anticipo già incassato dal lavoratore) sino alla concorrenza di € 1.000,00;
3. condanna Y a rifondere a X le spese di lite, che si liquidano in complessive € 2.767,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/12/2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla